

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PREVISTE DALLA LEGGE 296/2006

LEGGE FINANZIARIA 2007

INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI		
Oggetto dell'agevolazione	Contenuto della disposizione	Riferimento normativo
Interventi su edifici esistenti finalizzati al conseguimento di un predefinito valore limite del fabbisogno di energia primaria annuo	Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, i quali conseguono un valore limite del fabbisogno di energia primaria annuo inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.Lgs. 192/2005, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 100000 euro , da ripartire in tre quote annuali di pari importo.	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 344 (*)
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (strutture opache orizzontali, strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi)	Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 60000 euro , da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m ² K, prescritti dalla tabella 3 allegata alla presente legge. <i>(Nota: Per un errore contenuto nella relativa tabella, occorre attendere un nuovo provvedimento legislativo per poter accedere agli incentivi relativi ad opere riguardanti strutture opache orizzontali.)</i>	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 345 (*)
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 60000 euro , da ripartire in tre quote annuali di pari importo.	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 346 (*)
Sostituzione di generatori di calore con generatori a condensazione	Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30000 euro , da ripartire in tre quote annuali di pari importo.	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 347 (*)

Ristrutturazioni edilizie	<p>Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un limite di 48000 euro per unità immobiliare, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio:</p> <p>a) agevolazioni tributarie relative agli interventi di cui all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 (detrazione dall'IRPEF del 36% delle spese sostenute);</p> <p>b) agevolazioni tributarie relative alle prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 448, fatturate dal 1° gennaio 2007 (aliquota IVA del 10%).</p>	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 387
	<p>Le agevolazioni sopra menzionate sono fruibili a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.</p>	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 388

NOTA (*)

La **detrazione fiscale** di cui ai commi da 344 a 347 è **concessa purchè** siano rispettate le seguenti condizioni (Art.1 Comma 348 Legge 296/2006):

- la **rispondenza dell'intervento** ai previsti requisiti deve essere **asseverata da un tecnico abilitato**, il quale risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
- il contribuente deve acquisire l'**attestato di certificazione energetica dell'edificio**, di cui all'art.6 del D.Lgs. 192/2005, qualora introdotto dalla regione o dall'ente locale, **oppure**, negli altri casi, deve disporre di un **"attestato di qualificazione energetica"**, predisposto ed asseverato da un **professionista abilitato**, nel quale siano riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo (compresa l'indicazione dei corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico oppure, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione). L'attestato di qualificazione energetica deve comprendere anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. E' disposto che le spese per l'attestato di certificazione energetica ovvero per l'attestato di qualificazione energetica rientrino negli importi detraibili.

INTERVENTI SU EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE (*)		
Oggetto dell'agevolazione	Contenuto della disposizione	Riferimento normativo
Costruzione di nuovi edifici ad altissima efficienza energetica: riduzione del consumo energetico almeno a metà del valore di legge	Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10000 m ³ , con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, i quali conseguono un valore limite del fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio (nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e per l'illuminazione) inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati dal D.Lgs. 192/2005 (Allegato C, Numero 1), Tabella 1) hanno diritto ad un contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite del fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 351
	Per l'attuazione delle disposizioni sopra menzionate è costituito un Fondo di 45 milioni di euro per il triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 352

NOTA (*)

Ai fini del rilascio del permesso di costruire deve essere prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa (Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 350).

Il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007) detta disposizioni normative finalizzate ad incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare (tariffe incentivanti, requisiti dei soggetti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti, requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti, modalità per l'erogazione dell'incentivazione).

TECNOLOGIE AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA

Oggetto dell'agevolazione	Contenuto della disposizione	Riferimento normativo
Sostituzione di frigoriferi	Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio , in un'unica rata.	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 353
Riduzione dei consumi per illuminazione negli esercizi commerciali	Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio, i quali eseguono interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% dei costi sostenuti nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con apparecchi ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60%; ▪ sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purchè alloggiare in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60%; ▪ sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80%, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici; ▪ adozione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso. 	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 354
	Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006 si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.	
Motori elettrici ad elevata efficienza	Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonchè per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 1500 euro per motore , in un'unica rata.	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 358
Inverter	Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti di potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 1500 euro per intervento , in un'unica rata.	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 359

**FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE FINALIZZATE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO**

Oggetto dell'agevolazione	Contenuto della disposizione	Riferimento normativo
	Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1 giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo Rotativo.	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 1110
	Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l' erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 1111
	Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate: a) installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico; b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione di fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore; c) sostituzione dei motori elettrici industriali di potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza; d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nel settore civile e terziario; e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali; f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 1112
	Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 1 giugno 2002, n. 120.	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 1113
	Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110.	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 1114
	Il Fondo di cui al comma 1110 è istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. può avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.	Legge 296/2006 Art. 1 - Comma 1115

PRINCIPALI PRESCRIZIONI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 19/02/2007 (GAZZETTA UFFICIALE N. 47 DEL 26/02/2007)

Il decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007), messo a punto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, detta le disposizioni attuative di quanto disposto dai commi da 344 a 349 della Finanziaria 2007, riguardanti la detrazione dall' IRPEF del 55% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Riportiamo di seguito un prospetto delle principali prescrizioni.

Oggetto dell'agevolazione	Contenuto della disposizione	Riferimento normativo
<p>Precisazioni riguardanti la definizione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006</p>	<p>Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (di cui all'art.1, comma 344, della legge 296/2006) si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del presente decreto.</p>	<p>Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art.1 – Comma 2</p>
	<p>Per interventi sull'involucro di edifici esistenti (di cui all'art. 1, comma 345, della legge 296/2006) si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, i quali rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, evidenziati nella tabella di cui all'allegato D al presente decreto.</p> <p><i>(NOTA: A causa dell'errore contenuto nella tabella 3 della legge 296/2006, riguardante le strutture opache orizzontali, il decreto si è limitato a disciplinare gli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre comprensive di infissi. Nel momento in cui l'errore verrà rettificato dovrebbero essere emanate nuove disposizioni attuative specifiche.)</i></p>	<p>Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art.1 – Comma 3</p>
	<p>Per interventi di installazione di pannelli solari (di cui all'art. 1, comma 346, della legge 296/2006) si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.</p>	<p>Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art.1 – Comma 4</p>
	<p>Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (di cui all'art.1, comma 347, della legge 296/2006) si intendono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.</p>	<p>Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art.1 – Comma 5</p>
<p>Soggetti ammessi alla detrazione</p>	<p>La detrazione dall'imposta sul reddito spetta per le seguenti categorie di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ persone fisiche, enti e soggetti (di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi), non titolari di reddito d'impresa, i quali sostengono le spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti (relati- 	<p>Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art.2</p>

	<p>vamente a qualsiasi categoria catastale, anche rurale);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetti titolari di reddito d'impresa i quali sostengono le spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti (relativamente a qualsiasi categoria catastale, anche rurale). <p>Qualora i suddetti interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.</p>	
<p>Spese per le quali spetta la detrazione</p>	<p>La detrazione dall'IRPEF di una percentuale pari al 55% delle spese sostenute spetta per le spese relative ai seguenti interventi:</p> <p>a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo; <p>b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica delle finestre comprensive degli infissi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti (fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso); 2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti (integrazioni e sostituzioni); <p>c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature (termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche) nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; 2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature (termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche) nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione; <p>d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi sopra menzionati, comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica (attestato di qualificazione energetica).</p>	<p>Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art. 3 - Comma 1 Lettera a)</p> <p>Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art. 3 - Comma 1 Lettera b)</p> <p>Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art. 3 - Comma 1 Lettera c)</p> <p>Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art. 3 - Comma 1 Lettera d)</p>

Adempimenti	<p>Per poter accedere all'agevolazione occorre effettuare i seguenti adempimenti:</p> <p>a) la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti deve essere asseverata da un tecnico abilitato (tale asseverazione può essere compresa nel contesto dell'asseverazione resa dal direttore dei lavori per quanto concerne la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005);</p> <p>b) deve essere trasmessa all'Enea, ottenendone ricevuta, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, la seguente documentazione:</p> <p>1) copia dell'attestato di certificazione energetica, predisposto nel caso di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, oppure copia dell'attestato di qualificazione energetica, predisposto nel caso di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto (tali attestati devono essere predisposti da un tecnico abilitato);</p> <p>2) scheda informativa relativa agli interventi realizzati;</p> <p>c) deve essere effettuato, secondo le modalità prescritte, il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi;</p> <p>d) occorre conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la prescritta documentazione.</p>	Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art.4 – Comma 1
	<p>Nel caso in cui, per lo stesso edificio o unità immobiliare, sia effettuato più di un intervento tra quelli per i quali è possibile fruire della detrazione, la documentazione di cui al comma 1, lettera a), del presente decreto può avere carattere unitario, fornendo i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.</p>	Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art.4 – Comma 2
Predisposizione dell'attestato di certificazione energetica	L'attestato di certificazione energetica degli edifici deve essere predisposto, successivamente all'esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e le metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano oppure le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente rispetto alla data 8 ottobre 2005.	Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art.5 – Comma 1
Predisposizione dell'attestato di qualificazione energetica	In assenza delle suddette procedure, successivamente all'esecuzione degli interventi, in luogo dell'attestato di certificazione energetica deve essere predisposto l'attestato di qualificazione energetica, conformemente allo schema riportato nell'allegato A del presente decreto. Tale attestato deve essere asseverato da un tecnico abilitato.	Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art.5 – Comma 2
Definizione di tecnico abilitato	Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti oppure ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.	Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art.1 – Comma 6

Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	Il decreto specifica i requisiti che devono essere oggetto di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, come disposto dal comma 1, lettera a), dell'art. 4 del presente decreto.	Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art.6
Asseverazione degli interventi sull'involucro di edifici esistenti	Il decreto specifica i requisiti che devono essere oggetto di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, come disposto dal comma 1, lettera a), dell'art. 4 del presente decreto.	Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art.7
Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari	Il decreto specifica i requisiti che devono essere oggetto di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, come disposto dal comma 1, lettera a), dell'art. 4 del presente decreto.	Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art.8
Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	Il decreto specifica i requisiti che devono essere oggetto di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, come disposto dal comma 1, lettera a), dell'art. 4 del presente decreto. Il decreto precisa che tra gli interventi considerati sono comprese anche le opere di trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore così come le opere di trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. Non sono invece considerati gli interventi relativi al passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.	Decreto interministeriale 19/02/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2007) Art.9

PRINCIPALI PRESCRIZIONI DEL D.Lgs. 192/2005 COORDINATO CON IL D.Lgs. 311/2006

Il D.Lgs. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), entrato in vigore l'8 ottobre 2005, promuove interventi volti a perseguire risparmio energetico ed uso razionale dell'energia (miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, valorizzazione ed integrazione delle fonti rinnovabili, limitazione delle emissioni dei gas ad effetto serra per il conseguimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto).

Tale decreto è stato recentemente corretto ed integrato dal D.Lgs. 311/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia), entrato in vigore il 2 febbraio 2007.

Riportiamo nel seguito un prospetto sintetico dei principali adempimenti secondo il testo del D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006.

Oggetto della disposizione	Contenuto della disposizione	Riferimento normativo
Definizione di edificio di nuova costruzione	Per edificio di nuova costruzione s'intende un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005, ossia dopo l'8 ottobre 2005.	D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Art. 2 - Comma 1 Lettera b)
Obbligo di certificazione energetica per edifici di nuova costruzione	La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ edifici di nuova costruzione (permesso di costruire richiesto dopo l'8 ottobre 2005); ▪ ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 m²; ▪ demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 m². Gli edifici sopra menzionati devono essere dotati, al termine della costruzione ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005.	D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Art. 6 - Comma 1
Estensione dell'obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti	A decorrere dal 1° luglio 2007 l'attestato di certificazione energetica diventa obbligatorio per gli edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 m ² , nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile.	D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Art. 6 - Comma 1bis - Lettera a) (come introdotto dall'Art. 2, Comma 2, del D.Lgs. 311/2006)
	A decorrere dal 1° luglio 2008 l'attestato di certificazione energetica diventa obbligatorio per gli edifici esistenti aventi superficie utile fino a 1000 m ² , nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari.	D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Art. 6 - Comma 1bis - Lettera b) (come introdotto dall'Art. 2, Comma 2, del D.Lgs. 311/2006)

	A decorrere dal 1° luglio 2009 l'attestato di certificazione energetica diventa obbligatorio per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.	D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Art. 6 - Comma 1bis - Lettera c) (come introdotto dall'Art. 2, Comma 2, del D.Lgs. 311/2006)
Obbligo di predisposizione dell'attestato di certificazione energetica per accedere ad incentivi ed agevolazioni	A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata è necessario per accedere ad incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura (sgravi fiscali o contributi pubblici) finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici o degli impianti.	D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Art. 6 - Comma 1ter (come introdotto dall'Art. 2, Comma 2, del D.Lgs. 311/2006)
Obbligo di predisposizione dell'attestato di certificazione energetica per tutti i contratti relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici	A decorrere dal 1° luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale (con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica).	D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Art. 6 - Comma 1quater (come introdotto dall'Art. 2, Comma 2, del D.Lgs. 311/2006)
Attestato di qualificazione energetica	Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento antecedente alla data 8 ottobre 2005.	D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Art. 11 - Comma 1bis (come introdotto dall'Art. 5, Comma 1, del D.Lgs. 311/2006)
	La conformità delle opere realizzate (rispetto al progetto così come rispetto alla relazione tecnica sottoscritta dal progettista) nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.	D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Art. 8 - Comma 2 (come modificato dall'Art. 3, Comma 1, del D.Lgs. 311/2006)
Adempimenti per le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali	Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con gli Enti locali, devono predisporre entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare territoriale finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica.	D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Art. 9 - Comma 3bis (come introdotto dall'Art. 4, Comma 1, del D.Lgs. 311/2006)
	Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali devono considerare quale strumento di pianificazione le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. A questo scopo devono predisporre	D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Art. 9 - Comma 5bis (come introdotto dall'Art. 4,

	<p>indicazioni relative all'orientamento ed alla conformazione degli edifici da realizzare al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.</p>	<p>Comma 2, del D.Lgs. 311/2006)</p>
<p>Requisiti energetici degli edifici: nuove prescrizioni riguardanti l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale</p>	<p>Sono dettate nuove disposizioni per quanto concerne l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale [kWh/m²anno]. Tali disposizioni sono finalizzate ad introdurre valori limite sempre più restrittivi.</p> <p>Sono dettate disposizioni specifiche in base alla destinazione d'uso degli edifici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Edifici residenziali di classe E1 (esclusi collegi, conventi, penitenziari e caserme) La tabella che riporta i valori limite prescritti dal D.Lgs. 192/2005 rimane inalterata. Il D.Lgs. 311/2006 introduce due nuove tabelle le quali riportano rispettivamente: <ul style="list-style-type: none"> - valori limite più restrittivi applicabili dal 1° gennaio 2008; - valori limite più restrittivi rispetto ai precedenti applicabili dal 1° gennaio 2010. ▪ Tutti gli altri edifici Il D.Lgs. 311/2006 introduce tre tabelle le quali riportano rispettivamente: <ul style="list-style-type: none"> - valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; - valori limite più restrittivi applicabili dal 1° gennaio 2008; - valori limite più restrittivi rispetto ai precedenti applicabili dal 1° gennaio 2010. 	<p>D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato C Comma 1 (come modificato dall'Allegato C, Comma 1, del D.Lgs. 311/2006)</p>
<p>Requisiti energetici degli edifici: nuove prescrizioni riguardanti la trasmittanza termica delle strutture opache verticali</p>	<p>Sono dettate le seguenti prescrizioni per quanto concerne la trasmittanza termica U [W/m²K] delle strutture opache verticali.</p> <p>I valori limite prescritti a partire dal 1° gennaio 2006 dal D.Lgs. 192/2005 rimangono inalterati. Il D.Lgs. 192/2005 prescrive successivamente valori più restrittivi applicabili a partire dal 1° gennaio 2009. Il D.Lgs. 311/2006 dispone che tali valori siano applicabili dal 1° gennaio 2008, prescrivendo in seguito valori limite ancora più restrittivi applicabili dal 1° gennaio 2010.</p>	<p>D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato C Comma 2 (come modificato dall'Allegato C, Comma 2, del D.Lgs. 311/2006)</p>
<p>Requisiti energetici degli edifici: nuove prescrizioni riguardanti la trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate aventi funzione di copertura</p>	<p>Sono dettate le seguenti prescrizioni per quanto concerne la trasmittanza termica U [W/m²K] delle strutture opache orizzontali o inclinate aventi funzione di copertura.</p> <p>I valori limite prescritti a partire dal 1° gennaio 2006 dal D.Lgs. 192/2005 rimangono inalterati. Il D.Lgs. 192/2005 prescrive successivamente valori più restrittivi applicabili a partire dal 1° gennaio 2009. Il D.Lgs. 311/2006 sostituisce questi valori con valori più restrittivi prescrivendo che tali valori siano applicabili dal 1° gennaio 2008. Il D.Lgs. 311/2006 introduce infine valori limite ancora più restrittivi applicabili a partire dal 1° gennaio 2010.</p>	<p>D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato C Comma 3.1 (come modificato dall'Allegato C, Comma 3.1, del D.Lgs. 311/2006)</p>
<p>Requisiti energetici degli edifici: nuove prescrizioni riguardanti la trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali costituenti pavimenti</p>	<p>Il D.Lgs. 311/2006 detta disposizioni specifiche per quanto concerne la trasmittanza termica U [W/m²K] delle strutture opache orizzontali costituenti pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno.</p> <p>In particolare viene introdotta una tabella la quale riporta i seguenti valori:</p>	<p>D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato C Comma 3.2 (come introdotto dall'Allegato C, Comma 3.2, del</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - valori limite applicabili a partire dal 1° gennaio 2006; - valori limite più restrittivi applicabili dal 1° gennaio 2008; - valori limite più restrittivi rispetto ai precedenti applicabili dal 1° gennaio 2010. 	D.Lgs. 311/2006)
Requisiti energetici degli edifici: nuove prescrizioni riguardanti la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti	<p>Sono dettate le seguenti prescrizioni per quanto concerne la trasmittanza termica U [W/m²K] delle chiusure trasparenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valori limite della trasmittanza termica delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi I valori limite prescritti a partire dal 1° gennaio 2006 dal D.Lgs. 192/2005 rimangono inalterati. Il D.Lgs. 192/2005 prescrive successivamente valori più restrittivi applicabili a partire dal 1° gennaio 2009. Il D.Lgs. 311/2006 dispone che tali valori siano applicabili dal 1° gennaio 2008, introducendo in particolare un valore più restrittivo per quanto concerne la zona climatica E. Il D.Lgs. 311/2006 introduce infine valori ancora più restrittivi applicabili a partire dal 1° gennaio 2010. ▪ Valori limite della trasmittanza termica dei vetri I valori limite prescritti a partire dal 1° gennaio 2006 dal D.Lgs. 192/2005 rimangono inalterati. Il D.Lgs. 192/2005 prescrive successivamente valori limite più restrittivi applicabili a partire dal 1° gennaio 2009. Il D.Lgs. 311/2006 dispone che tali valori siano applicabili dal 1° gennaio 2008, introducendo in particolare valori più restrittivi per quanto concerne le zone climatiche A, B ed F. Il D.Lgs. 311/2006 introduce infine valori ancora più restrittivi applicabili a partire dal 1° gennaio 2010. 	D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato C Comma 4 (come introdotto dall'Allegato C, Comma 4, del D.Lgs. 311/2006)
Requisiti energetici degli edifici: nuove prescrizioni riguardanti il rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico	Per valori di P _n (potenza utile nominale del generatore) superiori a 1000 kW la soglia minima per il rendimento globale medio stagionale è pari all'84%.	D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato C Comma 5 (come introdotto dall'Allegato C, Comma 5, del D.Lgs. 311/2006)
Valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di calore	Sono previsti periodici controlli di efficienza energetica rispetto a predeterminati valori limite.	<p>D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato H come modificato dall'Allegato H del D.Lgs. 311/2006 (valori limite)</p> <p>D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato L Comma 5 come modificato dall'Allegato L, Comma 5, del D.Lgs. 311/2006 (periodicità dei controlli)</p>

<p>Adempimenti relativi ad interventi su impianti termici</p>	<p>Per tutte le categorie di edifici, nel caso di nuova installazione di impianti termici, ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, occorre procedere al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico verificando che sia rispettato il valore limite di cui al comma 5, allegato C, del presente decreto.</p> <p>In particolare, nel caso di installazione di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è prescritto l'obbligo di allegare alla relazione tecnica sottoscritta dal progettista una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto.</p> <p>Nel caso di installazione di impianti termici individuali oppure nel caso di dismissione dell'impianto termico centralizzato (a seguito di decisione condominiale o decisione autonoma dei singoli) tale obbligo si applica quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da installare nell'edificio o dalla potenza nominale dell'impianto termico preesistente, qualora tale potenza sia superiore.</p>	<p>D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato I Comma 3 (come modificato dall'Allegato I, Comma 3, del D.Lgs. 311/2006)</p>
<p>Sostituzione di generatori di calore</p>	<p>Per tutte le categorie di edifici, nel caso di mera sostituzione dei generatori di calore, s'intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia qualora siano rispettate le condizioni di seguito descritte.</p> <p>a) Per i nuovi generatori di calore a combustione deve essere rispettata la seguente condizione (in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale): rendimento termico utile $\geq (90 + 2 \log P_n)$ P_n rappresenta la potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per $P_n \geq 400$ kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.</p> <p>b) Per le nuove pompe di calore elettriche deve essere rispettata la seguente condizione: $\eta_u \geq (90 + 3 \log P_n)$ η_u rappresenta il rendimento utile in condizioni nominali, riferito all'energia primaria. P_n rappresenta la potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.</p> <p>c) Devono essere presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore (per la quale sono prescritte specifiche caratteristiche); ▪ dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che possono godere di apporti di calore solari o comunque gratuiti. <p>d) Nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare superiore rispetto alla potenza preesistente l'incremento di potenza deve essere giustificato mediante verifica dimensionale dell'impianto.</p> <p>e) Nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari deve essere verificata la</p>	<p>D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato I Comma 4 (come modificato dall'Allegato I, Comma 4, del D.Lgs. 311/2006)</p>

	<p>corretta equilibratura del sistema di distribuzione.</p> <p>f) Nel caso di sostituzione di generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW con altri generatori della medesima potenza viene attribuita alle autorità locali competenti ogni valutazione riguardante l'obbligo di presentazione della relazione tecnica sottoscritta dal progettista oppure l'eventuale omissione della stessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità.</p>	
	<p>Qualora non sia possibile rispettare la condizione di cui al comma 4, lettera a), dell'allegato I del presente decreto e non sia neppure possibile avvalersi di eventuali deroghe la semplificazione di cui al comma 4, allegato I, del presente decreto può essere comunque applicata, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste, a condizione che siano rispettati gli adempimenti di seguito descritti.</p> <p>a) Occorre installare generatori di calore per i quali sia rispettata la seguente condizione (in corrispondenza di un carico pari al 30% della potenza termica utile nominale): rendimento termico utile $\geq (85 + 3 \log P_n)$ P_n rappresenta la potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per $P_n \geq 400$ kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.</p> <p>b) Occorre predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi per cui si viene meno al rispetto della condizione sopra menzionata.</p>	<p>D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato I Comma 5 (come introdotto dall'Allegato I, Comma 5, del D.Lgs. 311/2006)</p>
Strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti	<p>Per tutte le categorie di edifici, da realizzarsi nelle zone climatiche C, D, E ed F, ad eccezione degli edifici di categoria E8, il valore della trasmittanza delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali, deve rispettare la seguente condizione:</p> $U \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ <p>Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali ed inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianti di riscaldamento.</p>	<p>D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato I Comma 7 (come modificato dall'Allegato I, Comma 7, del D.Lgs. 311/2006)</p>
Fenomeni di condensazione: - condensazioni superficiali - condensazioni interstiziali delle pareti opache	<p>Per tutte le categorie di edifici, ad eccezione degli edifici di categoria E8, devono essere effettuate le seguenti verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ occorre procedere alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali; ▪ occorre verificare che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. 	<p>D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato I Comma 8 (come modificato dall'Allegato I, Comma 8, del D.Lgs. 311/2006)</p>
Sistemi schermanti esterni	<p>Per immobili aventi superficie utile superiore a 1000 m², al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere le temperature interne degli ambienti, la presenza di sistemi schermanti esterni è obbligatoria per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ edifici di nuova costruzione; ▪ ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti; ▪ demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti; 	<p>D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato I Comma 10 (come introdotto dall'Allegato I, Comma 10, D.Lgs. 311/2006)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ampliamento di un edificio esistente il quale risulti superiore al 20 % dell'intero edificio esistente; ▪ ristrutturazioni totali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio ed ampliamenti volumetrici al di fuori dei casi sopra menzionati. <p>Per quanto concerne la destinazione d'uso sono contemplate tutte le categorie di edifici ad eccezione degli edifici di categoria E6 ed E8 (limitatamente a collegi, conventi, penitenziari e caserme per la classe E1).</p>	
Fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica	<p>Per tutte le categorie di edifici, pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. Nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuove installazioni di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.</p>	D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato I Comma 12 (come modificato dall'Allegato I, Comma 12, del D.Lgs. 311/2006)
	<p>Le modalità applicative degli adempimenti menzionati al comma 12, le prescrizioni minime e le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili sono definite mediante appositi decreti in relazione alla dimensione ed alla destinazione d'uso degli edifici. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale o l'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti prescrizioni devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica predisposta dal progettista. In mancanza di tali elementi conoscitivi la relazione è dichiarata irricevibile.</p> <p>L'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica è obbligatoria per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ edifici di nuova costruzione, pubblici e privati; ▪ ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 m²; ▪ demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 m². 	D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato I Comma 13 (come introdotto dall'Allegato I, Comma 13, del D.Lgs. 311/2006)
Opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento	<p>Per tutte le categorie di edifici la predisposizione delle opere, riguardanti l'involucro degli edifici e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a 1000 m ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, è obbligatoria per i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nuova costruzione di edifici (pubblici o privati); ▪ ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 m²; ▪ demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1000 m². 	D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.Lgs. 311/2006 Allegato I Comma 14 (come introdotto dall'Allegato I, Comma 14, del D.Lgs. 311/2006)

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 19/08/2005 n. 192: *"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"* (Gazzetta Ufficiale 23/09/2005 n. 222)
- Legge dello Stato 27/12/2006 n. 296: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"* (Gazzetta Ufficiale 27/12/2006 n. 299)
- Decreto legislativo 29/12/2006 n. 311: *"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetica nell'edilizia"* (Gazzetta Ufficiale 01/02/2007 n. 26)
- Decreto ministeriale 19/02/2007: *"Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante la conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"* (Gazzetta Ufficiale 23/02/2007 n. 45)
- Decreto interministeriale 19/02/2007: *"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"* (Gazzetta Ufficiale 26/02/2007 n. 47)